



STATUTO FASIDI

Articolo 1 – Denominazione

1. E' costituita un'Associazione strutturalmente ed amministrativamente autonoma, avente la denominazione: "FASIDI – FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA, FINTECNA E DI ALTRE AZIENDE INDUSTRIALI".
2. Il Fondo è iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 ottobre 2009.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.
2. Il patrimonio dell'Associazione, inizialmente costituito con i contributi volontari dei promotori, sarà aumentato con ogni tipo di entrata necessaria per il raggiungimento dello scopo associativo.
3. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4 – Scopo

1. L'Associazione opera nell'ambito degli interventi stabiliti con decreto del Ministro della Salute ed ha lo scopo di garantire, senza fini di lucro e con fini di solidarietà, l'assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale e altre forme di assistenza a favore dei propri iscritti e dei loro familiari anche mediante stipula di polizze assicurative.
2. L'Associazione pertanto:
 - a) fornisce chiarimenti su tutte le prestazioni sanitarie e assistenziali erogate;
 - b) assiste gli associati per la messa a punto della documentazione da presentare per poter fruire delle prestazioni sanitarie e assistenziali;

- c) eroga o fa erogare a favore degli associati i rimborsi nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base della documentazione presentata;
- d) rilascia o fa rilasciare agli associati le certificazioni di competenza.

Articolo 5 – Iscritti

1. Sono iscritti di diritto all'Associazione, alle condizioni del presente Statuto i Dirigenti promotori e firmatari della costituzione dell'Associazione stessa.

2. Possono essere iscritti all'Associazione, alle condizioni di cui al presente Statuto ed eventuali successive modifiche, purchè le Società di appartenenza siano iscritte al Fasi – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi costituito in attuazione del protocollo 13/4/81 e dell'accordo 9/12/81 sottoscritti tra INTERSIND e FNDAI a favore di dirigenti di Aziende Industriali – o a Fondi ad esso equipollenti, a condizione che non abbiano assistenza integrativa prestata da associazione analoga al FASIDI:

- a) i dirigenti in servizio;
- b) dirigenti in pensione già iscritti al FASIDI con accordi aziendali per la contribuzione al Fondo di Riserva pensionati;
- c) i dirigenti in pensione già iscritti al FASIDI senza accordi aziendali per la contribuzione al Fondo di Riserva pensionati;
- d) i dirigenti già iscritti che hanno risolto o risolveranno il rapporto di lavoro, anche quando acquisiscano successivamente lo status di pensionato;
- e) gli Amministratori delle Società, che abbiano stipulato accordi collettivi in ordine alle prestazioni di assistenza integrativa con il Fasidi, i quali, abbiano poteri di rappresentanza in tali Società o siano dalle stesse delegati o comunque abbiano nelle stesse funzioni di gestione aziendale, compresi gli organi di liquidazione, quand'anche cessino dall'incarico;
- f) il coniuge, i conviventi a carico degli iscritti di cui ai punti a), b), c), d), e) in caso di

morte dell'iscritto principale;

- g) i "quadri" in servizio presso le Aziende i cui dirigenti sono iscritti all'Associazione, in virtù di analoghi accordi aziendali in materia di assistenza sanitaria integrativa e previa delibera del Consiglio Direttivo sulla loro ammissibilità. Tali soggetti sono iscritti quali "aggregati";
- h) i "quadri" in pensione già iscritti al FASIDI sulla base della precedente lett. g);
- i) i figli non a carico – anche non iscritti al FASI – dei dirigenti iscritti e in vita, anche in caso di revoca dell'adesione da parte di questi ultimi;
- j) il coniuge, i conviventi a carico degli iscritti di cui ai punti g), h), i) in caso di morte dell'iscritto principale;

3. Gli iscritti di cui ai punti b), c), d), f) g) h) i) e j) possono usufruire esclusivamente di prestazioni di assistenza sanitaria con prestazioni sanitarie differenziate.

4. La qualità di iscritti all'Associazione cessa per mancato pagamento del contributo ordinario annuo nei termini e nei tempi previsti dal Regolamento, e può cessare anche a seguito di motivata decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

5. L'iscrizione all'Associazione per l'assistenza sanitaria dura fino alla data di scadenza annuale della iscrizione.

6. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte a favore dei soggetti di cui alle lettere f) e j) del precedente secondo comma.

7. Ai soli iscritti di cui alle lett. a), b), c), d), e) è riservata la partecipazione agli Organi dell'Associazione.

Articolo 6 - Beneficiari

1. I componenti del nucleo familiare dell'Associato nonché i conviventi more uxorio hanno diritto a prestazioni sanitarie identiche a quelle erogate all'Associato stesso.

2. A tal fine, il nucleo familiare assistibile è definito con criteri identici a quelli adottati dal

FASI "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA", o da altri Fondi equipollenti, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'Associazione.

Articolo 7 - Prestazioni

1. Le prestazioni sanitarie, aventi carattere integrativo, riguardano tutte le voci presenti nel tariffario FASI o di altri Fondi equipollenti vigenti e vengono annualmente definite dal Consiglio Direttivo.

2. In relazione ai risultati gestionali, annualmente il Consiglio Direttivo ha facoltà di estendere le prestazioni anche a voci non presenti nel tariffario FASI.

Articolo 8 – Contributi

1. Gli associati sono tenuti al versamento di un contributo così come stabilito dall'art. 5 del Regolamento allegato al presente Statuto.

2. Il predetto contributo può gravare, in parte o interamente, sulle Aziende datrici di lavoro dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Statuto, in forza di accordi collettivi sottoscritti tra questi ultimi e le Aziende stesse.

Articolo 9 – Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli iscritti, compresi quelli di cui al secondo comma del precedente art. 8;
- b) contributi versati dalle Aziende;
- c) interessi sui conti correnti intestati all'Associazione e interessi su eventuali altri impieghi e disponibilità;
- d) altre entrate che comunque dovessero verificarsi in nome o per conto dell'Associazione.

Articolo 10 – Fondo di riserva

1. I contributi degli Associati e delle Aziende, come previsto dagli artt. 8 e 9 dello Statuto, concorrono alla formazione di un Fondo di riserva finalizzato alla omogeneizzazione dei contributi di cui al precedente art. 9.

2. I nuovi iscritti, dirigenti a tempo indeterminato di Aziende che abbiano sottoscritto accordi collettivi in ordine alle prestazioni di assistenza integrativa, qualora intendano usufruire del Fondo, provvederanno ad integrare la riserva matematica esistente con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11 – Esercizio sociale, rendiconto della gestione e conto preventivo

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione dell'esercizio ed il conto preventivo che devono essere portati all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di maggio dell'anno successivo.

2. Il Rendiconto della gestione dell'esercizio e il Conto finanziario Preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile e sono depositati presso gli Uffici del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati, e finchè sia approvato. Gli Associati possono prenderne visione.

3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

2. La durata delle cariche di cui alle lettere b, c, d è prevista in tre anni.





3. E' ammessa la rieleggibilità. Qualora nella composizione degli Organi di cui ai punti b) e d) del presente articolo si verificano vacanze, le sostituzioni avvengono per cooptazione nell'ordine delle preferenze manifestate nella precedente deliberazione assembleare; i subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai sostituiti. La vacanza per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti degli Organi sociali in carica di cui al precedente comma comporta la decadenza degli Organi stessi che dovranno essere rieletti.

4. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 13 – Assemblea degli Associati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati di cui alle lett. a), b) c), d), e), f) del precedente art. 5.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipazione all'Assemblea.

5. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di votazione.

Articolo 14 - Assemblea – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza;

b) elegge i componenti del Collegio Sindacale di sua spettanza;

c) nomina l'arbitro di cui all'art. 21;

d) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché il Conto Preventivo;

e) definisce l'importo dei contributi ordinari e degli eventuali contributi straordinari;

f) assume ogni altra deliberazione ad essa spettante per Statuto o per legge o ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

a) modifica/integra lo Statuto ed il Regolamento;

b) delibera sulla proroga della durata o sullo scioglimento del Fondo, proposto dal Consiglio Direttivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 15 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno, mediante lettera o fax e/o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, con attestazione di avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

3. L'Assemblea deve pure essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati a norma dell'art. 20 C.C.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera sempre a maggioranza.

5. Per la modifica dello Statuto, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo degli Associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
7. Alle cariche di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 12 che precede possono essere eletti esclusivamente i Dirigenti iscritti alla Associazione fatto salvo quanto previsto agli artt. 16 e 19.
8. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E' consentito il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di trenta.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre o cinque membri, la maggioranza dei quali nominati dall'Assemblea ed uno designato da FINTECNA, anche tra associati estranei al Gruppo FINTECNA, destinato a ricoprire la carica di Presidente.
2. In caso di mancata nomina da parte Fintecna, il Presidente sarà nominato dal Consiglio stesso.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
4. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno;
 - b) decide l'ammontare dei contributi integrativi da proporre all'Assemblea e su ogni eventuale prestazione dell'Associazione;
 - c) decide sull'ammissione all'Associazione ai sensi del precedente art. 5;
 - d) decide sulle cause di esclusione degli Associati ai sensi del precedente art. 5;
 - e) gestisce prudenzialmente i fondi dell'Associazione senza finalità speculative;
 - f) individua e sottoscrive eventuali polizze assicurative ritenute più idonee;

g) accerta, secondo i criteri e le modalità previste dallo stesso Consiglio Direttivo, il rispetto delle percentuali di destinazione riservate dalla normativa vigente a particolari prestazioni;

h) delibera le modifiche al Regolamento da proporre all'Assemblea;

i) cura gli adempimenti di legge;

j) redige il rendiconto della gestione dell'esercizio e il Conto Preventivo.

5. Il Consiglio può delegare al Presidente poteri per la corrente gestione dell'Associazione.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto della gestione dell'esercizio ed al Conto Preventivo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su un apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

5. Il Consiglio Direttivo può invitare membri esterni esperti in materia oggetto dell'attività dell'Associazione.

6. Il Consiglio è convocato mediante lettera, fax e/o posta elettronica contenente l'Ordine del giorno, almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione.

7. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo il rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio a piè di lista, sostenute per l'adempimento del proprio Ufficio.



Articolo 18 – Presidente

1. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. Egli cura, altresì, l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 19 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi.
2. Vengono inoltre nominati due membri supplenti eletti tra gli Associati.
3. Due dei membri effettivi e un membro supplente vengono nominati dall'Assemblea mentre il terzo membro effettivo, cui spetterà la carica di Presidente, e l'altro supplente vengono nominati dalla FINTECNA, anche tra gli Associati estranei al Gruppo FINTECNA.
4. In caso di mancata designazione da parte della FINTECNA, il Presidente sarà nominato dall'Assemblea.
5. Il Collegio Sindacale esercita il controllo amministrativo degli atti dell'Associazione, accerta la regolarità dei movimenti contabili, controlla il rendiconto della gestione annuale, accerta la consistenza di cassa, ed inoltre vigila sulla precisa applicazione delle norme dello Statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo.
6. Delle riunioni del Collegio, che si riunisce almeno ogni trimestre, viene redatto in apposito libro il relativo verbale.
7. Il Rendiconto della gestione dell'esercizio e il Conto finanziario preventivo devono essere comunicati dai Consiglieri al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
8. Il Collegio deve redigere e depositare presso la sede dell'Assemblea la relazione di accompagnamento al Rendiconto della gestione dell'esercizio almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
9. I Sindaci assistono di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

10. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a piè di lista sostenute per l'adempimento del proprio Ufficio.

Articolo 20 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, i quali procederanno alla liquidazione secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'eventuale saldo passivo risultante verrà attribuito agli iscritti in parti uguali, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
4. L'eventuale saldo attivo sarà devoluto a favore di uno o più Fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Articolo 21 – Controversie

1. Tutte le controversie tra gli iscritti e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno, con esclusione di ogni altra giurisdizione, sottoposti alla competenza di tre arbitri, uno nominato dalla Fintecna, uno nominato da Autostrade per l'Italia e uno nominato dall'Assemblea ex art. 14.
2. Essi giudicheranno secondo diritto senza formalità di procedure. Il loro giudizio sarà inappellabile.

Articolo 22 – Norma finale

L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, dal Regolamento che costituisce parte integrante dello Statuto medesimo nonché dalle altre normative ad essa applicabili.

REGOLAMENTO

Articolo 1

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione denominata: "FASIDI – FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI AUTOSTRADE PER L'ITALIA, FINTECNA E DI ALTRE AZIENDE INDUSTRIALI".

Articolo 2

1. L'Associazione gestisce l'assistenza sanitaria integrativa a quella fornita dal Fasi e da altri Fondi ad esso equipollenti nonché altre forme di prestazioni assistenziali (secondo termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo) nei confronti degli Associati di cui all'art. 5 dello Statuto.

2. Le prestazioni di cui al comma precedente possono essere attuate anche mediante la stipula di polizze assicurative come previsto dall'art. 4 dello Statuto.

3. Tali polizze potranno essere altresì polizze sulla vita.

Al riguardo si precisa che le prestazioni di cui al comma precedente potranno essere erogate solo nei confronti degli iscritti di cui all'art. 5 lettere a) ed e) dello Statuto e non daranno luogo ad alcuna forma di capitalizzazione dei premi versati.

In tal caso le modalità di erogazione e la misura delle prestazioni sono determinate in base alle condizioni alle quali vengono stipulate le Polizze.

Articolo 3

L'iscrizione all'Associazione degli associati in servizio che abbiano sottoscritto accordi collettivi con le Aziende datrici di lavoro in ordine alle prestazioni di assistenza integrativa, permane per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo contrarie disposizioni di legge o di futuri contratti e/o accordi nazionali o aziendali.

Articolo 4

E' facoltà degli associati recedere in corso di esercizio, previa comunicazione scritta all'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione per l'assistenza sanitaria integrativa, è automaticamente rinnovata di anno in anno qualora non sia disdetta dall'associato a mezzo di raccomandata a.r. o fax entro il 15 dicembre.

L'iscritto può perdere la qualità di associato per cause di morosità e di indegnità ai sensi e con le modalità dell'art. 5 dello Statuto.

Articolo 5

Ad ogni iscritto fanno carico contributi annui secondo quanto stabilito dagli Organi dell'Associazione a ciò preposti, da corrispondersi all'Associazione secondo termini e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Fondo può richiedere agli iscritti acconti sulle quote associative;

il conguaglio sarà richiesto dopo l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio da parte dell'Assemblea.

Il contributo potrà gravare in parte o interamente sulle Aziende datrici di lavoro degli iscritti di cui all'art. 5 lettere a), b) d), g) dello Statuto in forza di accordi collettivi sottoscritti tra gli iscritti e le Aziende stesse come previsto dall'art. 8 ultimo comma dello Statuto.

In caso di mancato versamento del contributo da parte dell'Azienda datrice di lavoro, l'iscritto ha facoltà di provvedere direttamente al versamento dello stesso entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di inadempimento dell'Azienda datrice di lavoro inviata dal Fondo ovvero di attivare le procedure eventualmente previste contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro.

In caso di recesso o di esclusione non è dovuto alcun rateo di rimborso sul contributo versato per l'assistenza sanitaria.

Gli iscritti che non concorrono alla costituzione del Fondo di Riserva previsto dall'art. 10 dello Statuto, dovranno versare oltre al relativo contributo annuale, pari al costo unitario sostenuto dall'Associazione per garantire ai medesimi l'assistenza, un premio di ingresso, una tantum, da destinare al Fondo di Riserva secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Articolo 6

1. Le spese di gestione sostenute per il funzionamento dell'Associazione, ripartite secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo, sono dovute dagli iscritti di cui all'art.5 lett. a), c) d), e), f), g), h), i), j).

2. Le spese di gestione non sono dovute dagli iscritti di cui all'art. 5 lett. b) e in caso di morte dell'iscritto principale dal loro coniuge e/o conviventi a carico.

3. Le spese di gestione potranno gravare sugli iscritti di cui al precedente comma 1. e sulle Aziende datrici di lavoro in forza di accordi tra gli stessi sottoscritti.

L'ammontare delle spese di gestione potrà formare oggetto di conguagli.

Il mancato pagamento delle spese di gestione entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo può comportare la revoca dell'iscrizione al FASIDI stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per ridurre i costi di gestione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' fatto divieto di distribuire eventuali avanzi di gestione, nonché riserve, fondi o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 7

In caso di accordi sottoscritti dagli Associati con le proprie Aziende datrici di lavoro, la Società versa per ciascun dirigente un importo annuo pari alla differenza tra il costo da sostenere per le prestazioni da erogare e il contributo a carico degli iscritti.

La Società sostiene, altresì, le spese di gestione necessarie per il funzionamento dell'Associazione proporzionalmente al numero dei propri associati in servizio e con riferimento al numero complessivo degli Associati in servizio.

Articolo 8

1. Per le prestazioni di assistenza sanitaria, gli Associati sono tenuti a presentare la richiesta di integrazione al FASIDI secondo i tempi e le modalità previste dal Consiglio

Direttivo.

2. Le richieste di rimborso presentate dagli Associati, iscritti al Fasi o a Fondi equipollenti, direttamente al FASIDI dovranno essere trasmesse secondo i tempi e le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

3. Per le altre prestazioni di assistenza, gli Associati o le Aziende datrici di lavoro degli stessi devono presentare la richiesta di prestazioni al verificarsi dell'evento.

Articolo 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte dell'Assemblea in seduta straordinaria.

I Consiglieri

Dott. Roberto Ramaccia

Presidente

Dr.ssa Francesca Regina Braccio

Consigliere

Dott. Roberto Mattia

Consigliere

Dott. Bruno Ciappina

Consigliere

Dott. Valerio Fusco

Consigliere

I Sindaci

Dott. Antonio Ferraiuolo

Presidente

Dott. Aquilino Panone

Sindaco Effettivo

Dott. Cesare Mosca

Sindaco Effettivo

